



VARVARUSA GOLF CLUB a.s.d.

Località Varvarusa – Frazione Valle – FILIGNANO (IS)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1- Definizioni

“**Federazione**” : significa la Federazione Italiana Golf;

“**Club**”: Varvarusa Golf Club di Filignano a.s.d. di Filignano (IS);

“**Assemblea**” : significa l’Assemblea dei Soci del Varvarusa Golf Club a.s.d di Filignano (IS) ;

“**Consiglio Direttivo**”: significa il Consiglio Direttivo del Varvarusa Golf Club a.s.d. di Filignano (IS);

“**Organi di Giustizia**” o “**Commissioni di Disciplina**”: significano collettivamente la Commissione di Disciplina di prima istanza e la commissione di disciplina di seconda istanza, del Varvarusa Golf Club a.s.d. di Filignano (IS);

“**Regolamento**”: significa il presente regolamento di disciplina del Varvarusa Golf Club a.s.d. di Filignano (IS);

“**Regolamento Federale**”: significa il regolamento di giustizia della Federazione Italiana Golf;

“Soci”: significano tutti i soci, maggiorenni o minorenni, del Varvarusa Golf Club a.s.d. di Filignano (IS), a qualsiasi tipo o categoria essi appartengano.

Art. 2 - Osservanza delle norme

1. Tutti i Soci, sono tenuti all’osservanza delle norme della Federazione nonché di quelle statutarie e regolamentari, in qualsiasi modo emanate dal Club, nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza.
2. I Soci rispondono delle infrazioni disciplinari commesse a titolo di dolo o colpa sia per violazione di norme federali e sportive sia per violazione di norme di comportamento associativo; al proposito:
 - a) per "illecito sportivo", per "scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva" e per "attività sportiva di rilevanza federale" deve intendersi quanto definito dall'art. 2 del Regolamento Federale;
 - b) per "scorretto comportamento associativo" deve intendersi ogni violazione di norme precettivo - giuridiche, sportive, morali e civili ovvero di convivenza sociale nonché di buona educazione nell’ambito, in dipendenza o, comunque, in connessione diretta con la vita associativa e sportiva, compresa ogni violazione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti del circolo.
3. E’ imputabile il Socio minore che, al momento in cui commette l’infrazione, ha già compiuto dieci anni, ma la sanzione è ridotta. Le comunicazioni processuali vanno, in tal caso, effettuate ad uno dei genitori o a chi ne ha la potestà.

Art. 3 - Tentativo di infrazione

Il Socio che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere infrazioni e che ne sia responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l’infrazione fosse stata consumata.

Art. 4 - Circostanze aggravanti

La sanzione disciplinare deve essere aumentata, quando dai fatti accertati emergano a carico degli interessati una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di potere;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;

- e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, con dichiarazioni lesive del Club, della figura e dell'autorità degli organi associativi, compresi gli Organi di Disciplina o di qualsiasi altro Socio;
- f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa grave o violenta dell'ordine associativo;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- i) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio;
- j) aver anche solo tentato di inquinare le prove;
- k) aver commesso violazioni rivestendo cariche sociali.

Art. 5 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Gli Organi di Disciplina, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, possono prendere in considerazione altre diverse circostanze, qualora le ritengano tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 6 - Concorso e valutazione delle circostanze

Gli Organi di Disciplina, tengono conto delle aggravanti e delle attenuanti nella decisione ma non sono tenuti ad emettere giudizi di prevalenza o equivalenza.

Art. 7 - Motivazione dei provvedimenti disciplinari

Tutti i provvedimenti disciplinari decisori debbono essere motivati. I provvedimenti cautelari possono essere succintamente motivati mentre non vi è necessità di motivare i provvedimenti meramente processuali.

Art. 8 – Comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti statuito, le comunicazioni di tutti gli atti disciplinari processuali, compresi i provvedimenti di archiviazione, si intendono validamente

effettuate agli interessati per posta, a mani ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, ivi incluso il telefax e la posta elettronica, all'indirizzo o al numero di telefax indicato dall'interessato nella domanda di associazione ovvero risultante nel corso del procedimento.

Le comunicazioni al Consiglio Direttivo si intendono validamente effettuate anche se eseguite al legale rappresentante con le modalità che precedono.

Nel caso di impossibilità di comunicare come sopra gli Organi di Giustizia potranno deliberare che le comunicazioni avvengano nei confronti dell'interessato irreperibile mediante affissione in bacheca.

In tal caso si intenderà effettuata la comunicazione trascorsi tre giorni dall'affissione.

Ove sia stato nominato un difensore le comunicazioni di cui al primo capoverso possono essere validamente effettuate anche presso lo stesso.

Art. 9 - Termini processuali e prescrizione dell'azione disciplinare - perdita della qualifica di Socio

1. I termini preentori sono espressamente qualificati tali nel Regolamento.
2. Fatti salvi i diversi termini di prescrizione previsti dal Regolamento Federale per le materie ivi trattate, le violazioni di norme associative si prescrivono in due anni. La prescrizione è interrotta, (e riprende a decorrere per pari periodo), dall'eventuale pronuncia definitiva della Commissione di Disciplina in prima istanza.
3. Se al momento della decisione l'indagato ha perso la qualifica di Socio per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, gli Organi di Disciplina sono ugualmente tenuti ad emanare la decisione, (nei confronti della quale l'interessato ha tutti i diritti previsti nel Regolamento) e l'eventuale sanzione inflitta sarà applicata in caso di riacquisizione della qualifica di Socio.

TITOLO II

Sanzioni disciplinari

Art. 10 – Sanzioni

Ai Soci possono essere inflitte le seguenti sanzioni, a seconda della gravità dell'infrazione:

- 1) **ammonizione**, consistente in un rimprovero scritto accompagnato dal preannunzio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni;
- 2) **censura**, consistente in un più grave rimprovero scritto accompagnato dal preannunzio di importanti provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni;
- 3) **sospensione temporanea**, consistente nella perdita per un periodo da giorni trenta ad anni uno del diritto di svolgere una o più attività nell'ambito associativo;
- 4) **espulsione**, consistente nella perdita definitiva del diritto di essere Socio. Nei casi di sospensione temporanea il Socio è tenuto egualmente al pagamento degli oneri associativi, mentre non ha diritto ad alcun rimborso per il mancato godimento di quanto precede.

Il mancato pagamento degli importi che precedono è ritenuta grave infrazione disciplinare.

Art. 11 - Inosservanza delle sanzioni e dei provvedimenti anche cautelari

Chiunque non ottemperi alle sanzioni o ai provvedimenti, anche cautelari, di cui è destinatario sarà deferito al Consiglio Direttivo o alla Commissione di Disciplina, per ulteriori infrazioni disciplinari del caso.

La violazione di un provvedimento cautelare o la non ottemperanza allo stesso costituiscono una grave infrazione, indipendentemente dall'esito finale dell'azione disciplinare.

TITOLO III

Competenza disciplinare

Art. 12 - Commissione di Disciplina di prima istanza: competenza

La Commissione di Disciplina di prima istanza, è competente a decidere tutti i casi di indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie, sportive e regolamentari nonché i casi di scorretto comportamento associativo.

E', altresì, competente a giudicare i casi di ricusazione dei componenti della commissione di disciplina di seconda istanza.

La Commissione di Disciplina di prima istanza ha sede presso la segreteria del Club.

Art. 13 – Commissione di Disciplina di seconda istanza: competenza

La Commissione Disciplinare di seconda istanza è competente a decidere, quale giudice di appello ed in via definitiva, circa i ricorsi della parte sottoposta a sanzione .

E', altresì, competente a giudicare i casi di ricusazione dei componenti della Commissione di Disciplina di prima istanza ed i casi di revisione.

La Commissione di Disciplina di seconda istanza, ha sede presso la segreteria del Club.

Art. 14 - Commissioni di Disciplina: supplenza temporanea dei componenti

In caso d'impedimento temporaneo di un componente della Commissione di Disciplina di primo e secondo grado e sino alla cessazione dell'impedimento gli subentra, anche per singoli atti processuali, il rispettivo supplente, nominato in sede di delibera da parte dell'Assemblea.

Per la validità delle riunioni della Commissione di Disciplina è sufficiente la presenza di due componenti: al compimento di singoli atti istruttori nonché all'espletamento delle udienze può essere delegato anche un unico componente.

Art. 15 – Commissioni di Disciplina: dimissioni o impedimento definitivo di componenti

In caso di dimissioni o d'impedimento definitivo di un componente della Commissione di Disciplina di primo e secondo grado, gli subentra il rispettivo supplente, di cui all'articolo precedente. In questo caso, l'Assemblea è tenuta a procedere al

completamento della Commissione di Disciplina entro la prima seduta utile dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo. Qualora vengano a mancare come sopra tutti i membri effettivi, ovvero non si possa comporre il collegio con quelli supplenti decadrà l'intera Commissione di Disciplina e l'Assemblea provvederà alle nuove nomine.

Art. 16 - Ricusazione ed astensione

1. Ciascun componente della Commissione di Disciplina di primo e secondo grado, può essere ricusato da parte del Socio o dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.

Ciascun componente della Commissione di Disciplina è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Il relativo ricorso, con l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova, deve essere proposto, entro cinque giorni, da quando il Socio interessato o il Consiglio Direttivo viene a conoscenza della composizione dell'organo giudicante, alla Commissione di Disciplina di prima istanza, qualora si ricusino componenti appartenenti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza e viceversa. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il termine decorrerà da tale ultima data ma non oltre la data di deposito della decisione.

3. La Commissione di Disciplina, competente provvede al più presto dopo aver sentito il componente ricusato e assunte le prove ritenute necessarie - con ordinanza non impugnabile: in caso di accoglimento come in caso di astensione, subentra il componente supplente.

4. Le nomine di cui sopra esauriranno il loro effetto limitatamente al procedimento in esame.

5. Nel caso di astensione ovvero ove la ricusazione sia accolta, quel componente non potrà compiere alcun altro atto ed il procedimento sarà sospeso sino al subentro del componente supplente: non è prevista la rinnovazione degli atti già compiuti nella

precedente composizione salvo che la Commissione di Disciplina lo ritenga necessario.

6. Il ricorso per la ricsuzione si considera non proposto quando il componente interessato, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

Art. 17 - Provvedimenti cautelari

1. La Commissione di Disciplina è, altresì, competente ad adottare, per motivi di particolare gravità, misure cautelari di sospensione totale o parziale dell'attività in pendenza del procedimento disciplinare.
2. Le suddette misure possono essere oggetto di richiesta di revoca alla Commissione di Disciplina di seconda istanza, mediante ricorso da parte dell'interessato contenente tutti i motivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare.
3. Sul ricorso la Commissione di Disciplina decide in camera di consiglio entro dieci giorni dal ricevimento del medesimo.
4. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi .

TITOLO IV

Norme procedurali

Art. 18 - Rapporto informativo

1. Tutti i Soci sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo sui fatti venuti comunque a loro conoscenza dai quali possano ravvisarsi violazioni delle norme indicate all'art. 2.2 lettere a) e b).

Al proposito deve essere inviato al Consiglio Direttivo un rapporto appena noto l'avvenimento il quale deve contenere un'esposizione succinta dei fatti e delle circostanze ritenuti rilevanti, con l'indicazione delle parti interessate, dei testimoni e delle prove.

2. I Soci sono in ogni caso tenuti a prestare la massima collaborazione al Consiglio Direttivo ed agli Organi di Disciplina, per l'accertamento e la valutazione dei fatti in merito ai quali essi dispongono di elementi conoscitivi utili.

3. La violazione dei doveri che precedono è considerata grave violazione disciplinare.

Art. 19 - Trasmissione degli atti agli Organi di Disciplina

1. L'azione disciplinare è obbligatoria: il Consiglio Direttivo, esaminato il caso, lo trasmette senza indugio e senza possibilità di archiviazione alla Commissione di Disciplina di prima istanza.

Laddove, però, i fatti siano relativi a principi di pacifica convivenza o di buona educazione ed abbiano esplicito effetti ristretti alle sole parti interessate, senza turbativa della vita associativa, il Consiglio Direttivo, se del caso, provvederà ad effettuare richiami verbali oppure richiami scritti nonché, ove lo ritenga opportuno, un tentativo di conciliazione. In questi ultimi due casi il Consiglio Direttivo trasmetterà alla Commissione di Disciplina di prima istanza, copia dell'avvenuto richiamo scritto ovvero notizia dell'intervenuta conciliazione mettendo a disposizione, su richiesta della Commissione di Disciplina di prima istanza, i relativi documenti.

2. La Commissione di Disciplina, valutato il caso, delibera l'eventuale trasmissione degli atti agli organi di giustizia della Federazione, per quanto di competenza degli stessi e/o procede secondo le norme del Regolamento per quanto di propria competenza, salvo che non ritenga di emettere motivato provvedimento di archiviazione.

Art. 20 - Rappresentanza e difesa, rinvii e direzione delle udienze

Nei procedimenti davanti agli Organi di Disciplina è garantito il diritto di difesa.

Gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia purché Socio del Club, munita di delega scritta, che non rivesta cariche federali e che non sia giudice arbitro.

In caso di nomina di difensore tutte le comunicazioni di cui all'art. 8 si intendono validamente eseguite anche presso il difensore.

Un componente del Consiglio Direttivo, ove munito di specifica delega rilasciata a seguito di apposita delibera del Consiglio, può chiedere ed ha il diritto di essere presente a tutte le udienze disciplinari ed agli atti istruttori escluse le riunioni delle Commissioni di Disciplina in Camera di Consiglio.

Le Commissioni di Disciplina non hanno l'onere di notificare alle parti i successivi rinvii della prima udienza: l'interessato ha diritto, previa specifica richiesta, di assistere alle udienze ed agli atti istruttori.

Per specifiche e motivate ragioni le Commissioni di Disciplina possono decidere di sentire i testimoni escludendo la presenza delle parti dall'audizione.

Spetta al Presidente delle Commissioni di Disciplina la direzione dell'udienza e la eventuale sottoscrizione delle comunicazioni e degli atti processuali.

Art. 21 - Giudizio di primo grado

1. La Commissione di Disciplina di prima istanza, dopo aver dato comunicazione all'indagato dell'azione disciplinare, convoca l'interessato e concede termini per difese scritte ed eventuali repliche.

2. La Commissione di Disciplina di prima istanza, procede anche d'ufficio agli eventuali atti nonché agli adempimenti istruttori ritenuti necessari. Ove emergano fatti rilevanti a carico dell'indagato o di altri Soci o il concorso tra loro, ne informa gli interessati e procede direttamente in merito.

Art. 22 – Decisione

1. Previo invito alle parti a depositare memorie difensive finali in un termine prefissato il Giudice in prima istanza emana la propria decisione, che deve esaurire il procedimento entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione del deferimento depositando l'originale in forma scritta presso la segreteria sottoscritto da almeno due componenti del collegio.

2. Copia della decisione deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) agli interessati all'indirizzo indicato nella domanda di associazione ovvero presso il difensore se nominato;
- b) al Consiglio Direttivo;

3. E' ammessa la proroga della decisione quando occorre procedere ad atti istruttori ovvero concedere congrui termini di difesa.

4. La decisione del Giudice in prima istanza può essere dichiarata immediatamente esecutiva e deve tenere conto, in caso di condanna, degli eventuali provvedimenti cautelari già adottati.

5. Nella decisione il Giudice in prima istanza può disporre la sospensione condizionale della sanzione inflitta.

La sospensione condizionale non può essere concessa in caso di espulsione. In riferimento invece alle altre sanzioni, la sospensione condizionale può essere concessa soltanto se, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione, la Commissione di Disciplina, presuma che l'interessato si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni.

6. La sospensione condizionale può essere concessa una sola volta e sempre che precedentemente non sia stata inflitta qualsiasi altra sanzione.

7. Alla revoca della sospensione condizionale provvede la Commissione di Disciplina che ha emanato la decisione, ove entro l'anno venga commessa altra infrazione.

8. La decisione (come anche l'eventuale provvedimento cautelare) è esposta in bacheca e/o pubblicata sul sito internet del Club nello spazio riservato ai soci con l'osservanza di eventuali norme inderogabili al proposito. Qualora la decisione da esporre sia relativa ad un minore di età lo stesso verrà indicato con le sole iniziali o con altro metodo idoneo ad impedirne l'identificazione e verranno omessi riferimenti del pari idonei alla sua identificazione.

Art. 23 - Giudizio di secondo grado

1. L'interessato, può ricorrere avverso le decisioni anche di archiviazione della Commissione di Disciplina di prima istanza. Il Socio che si assume parte lesa non ha facoltà di impugnazione delle decisioni disciplinari.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, secondo comma, direttamente alla Commissione di Disciplina di seconda istanza.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione citata, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, nel termine perentorio massimo di venti giorni decorrenti dalla scadenza del termine di affissione della decisione di primo grado in bacheca.

2. L'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile ovvero la Commissione di Disciplina in seconda istanza non le ritenga, comunque, indispensabili ai fini della decisione.

3. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutorietà della decisione della Commissione di Disciplina di prima istanza, ove dichiarata tale. Il ricorrente, nel ricorso, può chiedere la sospensione della sanzione.

4. Il ricorso deve essere comunicato immediatamente a cura della Commissione di Disciplina di seconda istanza alla parte che non ha proposto impugnazione, la quale entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricevuta comunicazione può proporre impugnazione incidentale avverso la decisione impugnata, con atto inviato alla Commissione di Disciplina di seconda istanza.

Questo provvederà immediatamente a farne pervenire copia alla parte ricorrente.

5. La Commissione di Disciplina di seconda istanza, trascorso il termine di cui al comma 4, assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e fissa la data di comparizione delle stesse per la trattazione.

6. E' sempre fatto salva la possibilità per la Commissione di Disciplina di seconda istanza di deliberare l'eventuale trasmissione degli atti agli organi di giustizia della Federazione per quanto di loro competenza.

Art. 24 – Decisione

1. Nell'udienza di trattazione la Commissione di Disciplina di seconda istanza, provvede sulle richieste riguardanti la sospensione della sanzione, dispone eventuale nuova istruttoria e assegna, ove richiesto, un ulteriore termine per le memorie finali. Trascorso tale eventuale termine decide in applicazione dell'art. 22.1.

2. La Commissione di Disciplina di seconda istanza, può sempre irrogare sanzioni più gravi di quelle impuginate.

3. Nella decisione la Commissione di Disciplina di seconda istanza, provvede anche d'ufficio in merito alla sospensione condizionale della pena, sempre nei limiti di cui al Regolamento: deve tenere conto, in caso di condanna, degli eventuali provvedimenti cautelari o provvisoriamente esecutivi già adottati.

4. Alle decisioni della Commissione di Disciplina di seconda istanza, si applicano gli artt. 22.2, 22.3, 22.5, 22.6, 22.7 e 22.8.

Art. 25 – Revisione

1. Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina possono essere impuginate per revisione senza limiti di tempo.

Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).

Si può proporre la revisione:

- a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) in caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
- c) in caso di falsità in atti o in giudizio di fatti da cui dipende l'attuale condanna.

La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena.

2. La domanda, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione di Disciplina di seconda istanza ne dichiara l'inammissibilità.

La stessa può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione suddetta revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.

Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

In caso di inammissibilità o rigetto gli elementi portati a giudizio della Commissione di prima istanza non possono più essere utilizzati per una ulteriore richiesta di revisione.

Art. 26 - Copie degli atti

Ogni interessato ha diritto d'aver copia, a sue spese, degli atti istruttori di qualsiasi procedimento che lo riguardi.

Qualora sussistano motivi di opportunità il rilascio delle citate copie può essere differito sino al termine dell'istruzione ma sempre in tempo utile per la redazione delle memorie finali.

Art. 27 - Registrazioni e casellario giudiziale

Gli Organi di Giustizia sono tenuti a redigere il verbale delle loro udienze disciplinari, da trascrivere su apposito libro, mentre le dichiarazioni delle persone informate dei fatti e delle parti sono oggetto di specifica verbalizzazione a parte. Su diverso libro, accessibile solo ai Soci interessati, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo contenente le cautele per la consultazione, sono trascritti tutti i provvedimenti decisorii. Da tale libro verrà eventualmente ricavato il casellario giudiziale tenuto a cura della Commissione di Disciplina e fornito a richiesto degli organi federali, associativi nonché degli eventuali interessati.

TITOLO V

Rapporti con la giustizia federale.

Art. 28 - Organi di Giustizia federali e del Club: preclusioni

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 62, terzo comma, lett. a) , dello statuto della Federazione, s'intende:

- a) attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione con la comunicazione all'indagato dell'invito di cui all'articolo 31, secondo comma, del Regolamento Federale;
- b) formalmente richiesto l'intervento degli organi di giustizia della Federazione da parte dell'indagato ove quest'ultimo - nel primo atto difensivo utile davanti alla Commissione Disciplinare di prima istanza - manifesti la volontà d'avvalersi della procedura disciplinare prevista nel titolo IV del Regolamento Federale ove applicabile.

2. Ove ricorra quest'ultima ipotesi, è fatto obbligo al Club, di trasmettere, copia di tutta la documentazione riguardante l'indagato al Procuratore federale, per l'avvio del procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia della Federazione, nel rispetto dell'art. 52 e segg. dello statuto della Federazione, nonché degli arti. 2, 30 e segg. (circa la competenza per materia e le modalità del procedimento stesso) del Regolamento Federale.

3. Ove gli atti siano trasmessi, per qualsiasi motivo, agli organi di giustizia della Federazione il procedimento disciplinare associativo resta sospeso così come la prescrizione: il procedimento e la prescrizione riprenderanno nel caso gli organi di giustizia della Federazione declinino la loro giurisdizione o competenza a favore degli Organi di Giustizia.

Qualora concorrano violazioni di norme federali, circa le quali sia stato attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione con violazioni di norme associative il procedimento relativo a queste ultime può proseguire avanti agli Organi di Giustizia. Eventuali fatti costituenti illecito a livello federale possono costituire, altresì, illecito concorrente a livello associativo e comportare autonome pronunzie da parte degli Organi di Giustizia.

4. Nel caso di espulsione pronunciata dagli Organi di Giustizia si applica l'art. 36 del Regolamento Federale.

5. Le decisioni disciplinari della Federazione, anche di tipo cautelare, emesse a carico dei Soci sono esposte in bacheca, e/o pubblicate sul sito internet del Club, nello spazio riservato ai Soci, a seguito di apposito provvedimento preso da parte del Consiglio Direttivo o, in casi di urgenza, da parte del Presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto associativo, con l'osservanza di eventuali norme inderogabili al proposito.

TITOLO VI

Controversie associative

Art. 29 - Collegio arbitrale: procedimento

1. Per le decisioni delle controversie non disciplinari, il Socio o il Club, devono richiedere l'intervento della Commissione di Disciplina di prima istanza, in qualità di arbitro irrituale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte ed alla Commissione di Disciplina di prima istanza.
2. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia e le conclusioni che si intendono affidare al collegio arbitrale.
3. La controparte, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di intervento arbitrale.
4. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità stabilite nel presente articolo sempre nel rispetto del contraddittorio.
5. Le parti possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia purché Socio del Club munita di delega scritta e che non rivesta cariche sociali.
6. La Commissione di Disciplina di prima istanza, dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti d'istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, depositandolo nella Segreteria del Club, termine prorogabile ove debbano essere compiuti atti istruttori.
7. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e deve contenere:
 - l'indicazione delle parti;
 - l'esposizione sommaria dei motivi;
 - l'indicazione del dispositivo;
 - la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio.
8. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti del collegio arbitrale, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina dei componenti supplenti previsti dagli artt. 14 e 15 entro quindici giorni dalla indisponibilità dell'arbitro: ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
9. Gli arbitri possono essere ricusati per motivi di cui all'art. 51 c.p.c. e sulla istanza di ricusazione, che deve essere proposta nel termine di dieci giorni dalla conoscenza della composizione del collegio arbitrale, si provvede ai sensi dell'art. 16 del Regolamento.

10. Nei casi previsti dai due precedenti commi, il termine per l'emissione del lodo s'intende interrotto sino alla sostituzione dell'arbitro.

11. L'incarico al collegio arbitrale si intende a titolo oneroso e le relative spese sono poste a carico delle parti così come stabilito dal lodo.

12. Il rimborso delle spese per le difese delle parti deve essere richiesto e quantificato in sede di conclusioni e posto nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal collegio arbitrale, salvo che quest'ultimo non ritenga di compensarle in tutto o in parte.

13. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 6, del lodo viene data comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. alle parti nei modi previsti per la comunicazione delle decisioni disciplinari.

14. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

15. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nel Regolamento ove applicabili.

TITOLO VII

Varie

Art. 30 - Amnistia, Indulto e Grazia

Non è previsto tale potere in capo all'Assemblea, al Consiglio Direttivo nè agli Organi di Giustizia.

Art. 31 – Recidiva

1. Il Socio che dopo essere stato condannato per una infrazione ne commette un'altra viene considerato recidivo e può essere sottoposto ad un aumento di pena.

2. Spetta agli Organi di Giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Art. 32 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il Regolamento entrerà in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e si applicherà anche a tutti i casi pendenti, senza però necessità di rinnovare gli atti già compiuti che conserveranno validità. Restano salve tutte le decisioni definitive e quelle non ancora definitive emanate antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento purché pronunciate nel rispetto delle norme statutarie.

Il Regolamento, così come ogni eventuale successiva modifica, verrà pubblicato sul sito Internet del Club e depositato presso la segreteria.

Un avviso dell'approvazione del Regolamento sarà esposto in bacheca ed una copia del documento sarà consegnata ad ogni Socio che ne faccia richiesta.

Art. 33 – Rinvio

Laddove il Regolamento non contenga specifiche norme le Commissioni di Disciplina potranno applicare, per analogia, il Regolamento Federale ovvero provvedere nelle forme ritenute più opportune, fatto salvo il principio del contraddittorio ed il rispetto delle norme statutarie.